



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 48 del 05/12/2018

Oggetto: FABBRICATO PERICOLANTE SITO TRA LE VIE CANALICCHIO CIVV. 61 - 63 .

Premesso che:

su sollecitazione verbale fatta dai cittadini residenti in via Canalicchio, è stato effettuato sopralluogo da parte del personale U.T.C. finalizzato a verificare quanto segnalato;

Vista la relazione di sopralluogo trasmessa dal Responsabile del IV Settore U.T.C. assunta al prot. n. 17569 del 03/12/2018, con la quale è stato verificato che l'immobile oggetto di segnalazione è di vecchia fattura con struttura portante in malta di gesso mista a pietrame informe, si compone di un piano terra, un piano primo, il cui accesso avviene a mezzo di una scala esterna (lastrico), e due vani e terrazzo a piano secondo. sono presenti delle lesioni individuate all'angolo superiore della porta di accesso, mentre il parapetto della scala di accesso (lastrico) risulta inclinato sul lato della strada, sul tetto di copertura vi è una folta vegetazione con infiltrazioni di acqua all'interno. Per quanto segnalato, si ritiene che il fabbricato nel suo complesso rappresenta pericolo per la pubblica incolumità e necessita di urgente intervento teso ad eliminare ogni condizione che possa rappresentare pregiudizio per i passanti e/o cose;

Che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'U.T.C. ha provveduto, nel tratto di strada in corrispondenza del fabbricato, a transennare ed inibire l'accesso ai pedoni ed agli autoveicoli in genere;

Che con la citata nota prot. n.17569/2018, il Responsabile del IV Settore U.T.C. ha comunicato che da verifica catastale l'immobile risulta essere censito al **Fg. 31 Part. 3068 sub. 2 e Part. 3070 sub 2**, intestato ai coniugi Sigg. Romano Vincenzo nato a Pietraperzia il 16/08/1943, e Matanza Giuseppa nata a Pietraperzia il 21/12/1948, residenti in via Fratelli Cervi n. 8/C - 20081 Abbiategrasso (MI);

Che i proprietari Sigg. Romano Vincenzo e Matanza Giuseppa sono responsabili in solido;

Che nessuna iniziativa è stata intrapresa fino ad oggi dai suindicati soggetti al fine di provvedere ai lavori di manutenzione conservativa ed eliminare ogni condizione di pericolo e pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

Che senza ulteriore indugio bisogna intervenire urgentemente per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità;

Che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato p.e.p. dall'art. 650 del c.p. qualora l'inosservanza di questo provvedimento non sia sanzionata da alcuna norma specifica, penale o processuale o amministrativa;

Rilevata la contingibilità di tale situazione che non può essere prevista da parte della Pubblica Amministrazione in quanto la manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto fabbricato era di competenza dei privati proprietari;

Accertata, sulla base del sopralluogo effettuato dall'U.T.C., la necessità di un

intervento immediato;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che prevede " il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

ORDINA

- 1) Ai Sigg. Romano Vincenzo e Matanza Giuseppa in qualità di soggetti solidalmente responsabili della manutenzione del fabbricato sito in via Canalicchio civv. 61 -63, individuato catastalmente al Fg. 31 Part. 3068 sub. 2 e Part. 3070 sub 2 **l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza** di detto immobile, **entro gg. 10 dal ricevimento della presente ordinanza**;
- 2) Di demandare la vigilanza al Comando di Polizia Municipale per il controllo sull'ottemperanza del presente atto, e di procedere, in caso di inottemperanza, denuncia od il fatto alla competente Autorità giudiziaria allegando apposita relazione e documentazione;
- 3) Dare atto che, se entro il termine stabilito nessuna iniziativa verrà intrapresa dai suindicati soggetti solidalmente responsabili, **si procederà in danno** con addebito delle spese sostenute
- 4) Che copia della presente ordinanza venga notificata :

- Ai Sigg. Romano Vincenzo e Matanza Giuseppa
via Fratelli Cervi n.8/c 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
- Al IV Settore Ufficio Tecnico Comunale SEDE COMUNALE
- Al Comando di Polizia Municipale SEDE COMUNALE
- Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di PIETRAPERZIA

La presente costituisce comunicazione di avvio di procedimento

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (entro 60 gg.) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (120 gg.)

IL SINDACO
(Avv. A.C. Bevilacqua)